



## A.S.D. Sezione Provinciale di Venezia

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA' SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

Associazione delle Società Affiliate alla FIPSAS  
Associazione di Protezione Ambientale ex art. 13 L. 349/86



---

---

# S T A T U T O

Approvato dall'Assemblea Straordinaria Provinciale del 10 marzo 2018

# **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA"**

**Associazione delle Società Affiliate alla FIPSAS**

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – Riconosciuta dal C.O.N.I.

## **S T A T U T O**

### **TITOLO I**

#### **Articolo 1 (Denominazione e sede)**

È costituita tra gli organismi, Associazioni e Società affiliate alla FIPSAS aventi sede nell'ambito della Provincia di Venezia, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 62 dello Statuto della F.I.P.S.A.S. – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – una Associazione Sportiva Dilettantistica, senza fini di lucro, indirizzi di carattere politico ed è un Ente non commerciale denominata, **"Sezione Provinciale di Venezia"** che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

L'Associazione ha sede in Venezia Mestre, Corso del Popolo n. 67 interno 5 e può costituire sedi staccate o delegazioni in altri Comuni della Provincia quando necessità organizzative lo richiedono per un migliore funzionamento dell'Associazione. La istituzione di sedi staccate o delegazioni è deliberata dalla Assemblea Ordinaria su Proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 2 (Statuto)**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi ed è compatibile con lo Statuto della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'Associazione stessa.

### **TITOLO II**

#### **Articolo 3 (Scopi e finalità)**

L'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva a livello provinciale della pesca sportiva, delle attività subacquee, del nuoto pinnato e, più in generale, di tutte le attività sportive, compresa l'attività didattica, riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, alla quale si affilia. A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della F.I.P.S.A.S.. Ha tra i propri obiettivi principali anche la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, oltre che la difesa ed il miglioramento dell'ambiente naturale e per questo scopo può partecipare all'attività di protezione civile.

L'Associazione accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.P.S.A.S. e le deliberazioni di quest'ultima.

L'Associazione, su mandato della FIPSAS, sulla base di apposite convenzioni o disposizioni può:

- promuovere e gestire il tesseramento federale;
- promuovere e gestire l'attività sportiva provinciale;
- gestire, nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate in convenzione, le acque e gli impianti di proprietà della F.I.P.S.A.S. in affitto o in concessione anche all'Associazione, esistenti nell'ambito del territorio provinciale al fine di promuovere l'attività sportiva federale;
- provvedere, nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate in convenzione, alla formazione tecnica e organizzazione di guardie giurate volontarie per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia e il recupero ecologico e ambientale del territorio di competenza.

#### **Articolo 4 (Durata)**

L'Associazione avrà durata illimitata.

### TITOLO III

#### **Articolo 5 (Soci)**

Sono soci dell'Associazione tutti gli Organismi, Associazioni e Società affiliate alla F.I.P.S.A.S. previsti dall'articolo 3 dello Statuto della FIPSAS stessa. Sono ammessi quali soci anche tutti gli organismi, Associazioni e Società affiliate successivamente alla costituzione della Sezione Provinciale.

#### **Articolo 6 (Diritti e doveri dei Soci)**

Tutti gli organismi associati godono, dal momento dell'ammissione all'Associazione, del diritto di partecipare all'assemblea nonché all'elettorato attivo e passivo. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima così come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

Tutti i soggetti aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Nell'ambito dell'Associazione non potrà essere svolta dai Consiglieri attività in contrasto con gli interessi e lo scopo dell'Associazione.

#### **Articolo 7 (Esclusione e provvedimenti)**

La qualifica di associato si perde per:

- mancato rinnovo del tesseramento annuo;
- scioglimento dell'organismo associato;
- scioglimento dell'Associazione.

Nei confronti degli associati che tenessero un comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione o del Consiglio Direttivo o che non ottemperassero alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo o che con il loro comportamento creassero situazioni tali da ledere gli interessi morali dell'Associazione, il Consiglio Direttivo adotterà provvedimenti di richiamo, verbali o scritti, onde tutelare gli interessi dell'Associazione anche nel rispetto del Regolamento di Disciplina della FIPSAS.

## TITOLO IV

### **Articolo 8 (Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri (eventuale).

Il Collegio dei Probiviri potrà essere nominato dall'Assemblea solo qualora si rendesse necessario, su decisione dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

## **CAPO I :L'Assemblea**

### **Articolo 14 (Composizione)**

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita, escluse le Assemblee elettive, dai Presidenti di tutte le società ed organismi associati in regola con l'iscrizione o da altro componente il Consiglio Direttivo dell'organismo associato su delega scritta del Presidente.

Le Assemblee elettive saranno invece costituite da:

- i Presidenti di tutte le società ed organismi associati in regola con l'iscrizione o da altro componente il Consiglio Direttivo dell'organismo associato su delega scritta dal Presidente;
- da un ulteriore delegato di ciascuna società affiliata, in rappresentanza degli atleti e dei tecnici sportivi di ciascuna società od organismo associato che abbia effettivamente svolto attività sportiva negli ultimi dodici mesi precedenti l'Assemblea elettiva.
- nell'Assemblea elettiva i componenti delle Commissioni verifica poteri e di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche provinciali. La Commissione verifica poteri e la Commissione di scrutinio sono nominate dal Presidente Provinciale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Provinciale o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a far nominare il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea i quali redigono apposito verbale della seduta che sarà da loro sottoscritto e firmato.

Ogni Presidente di Associazione od organismo affiliato avente diritto al voto o membro del Consiglio Direttivo che lo sostituisca potrà essere portatore di:

- 2 deleghe, oltre la propria, qualora le Associazioni od organismi aderenti alla Sezione Provinciale siano in un numero inferiore a 50;
- 3 deleghe, oltre la propria, qualora le Associazioni od organismi aderenti alla Sezione Provinciale siano in un numero superiore a 50;
- I rappresentanti di Atleti e Tecnici non possono essere portatori di deleghe;
- Ai rappresentanti, degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici sportivi è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante a una delle categorie per le quali risultino tesserati.

## **Articolo 15 (Convocazione e compiti)**

L'Assemblea Provinciale elettiva si riunisce entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi per il rinnovo dei seguenti Organi con votazioni separate: Presidente Provinciale, componenti del Consiglio Provinciale e il Presidente del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.

In sede di elezione dei membri del Consiglio Provinciale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora si verificasse parità di voti tra due o più candidati, si procederà al ballottaggio; qualora anche in sede di ballottaggio risultasse ancora una parità di voti, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di tesseramento federale.

L'Assemblea Provinciale deve essere convocata in via straordinaria quando occorra procedere a:

- le modifiche dello Statuto;
- in caso di grave circostanza;
- su richiesta della metà più uno delle associazioni, società od organismi aventi diritto al voto;
- su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Provinciale;
- su richiesta della metà più uno degli Atleti o dei Tecnici sportivi maggiorenni aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria;
- l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri e l'elezione di singoli membri del Consiglio Provinciale;
- la reintegrazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- le Assemblee devono essere convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco degli aventi diritto di voto e l'elenco delle materie da trattare;
- l'avviso deve essere portato a conoscenza dei soggetti aventi diritto a partecipare all'adunanza, a mezzo posta, e/o a mezzo pubblicazione sul sito web della Sezione, purché sia garantita la massima ricezione da parte dei soggetti destinatari.

- a questo fine, gli Atleti e i Tecnici sportivi s'intendono elettivamente domiciliati presso le società di appartenenza.

L'assemblea ordinaria degli associati, da convocare entro il primo quadrimestre di ogni anno, provvede:

- all'approvazione del bilancio ed del rendiconto economico e finanziario;
- all'approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, di Regolamenti interni;
- a determinare le linee generali dell'attività dell'Associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori NON hanno diritto al voto.

## **Articolo 16 (Validità dell'Assemblea)**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione, che dovrà essere tenuta almeno un'ora dopo la prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel caso di Assemblee elettive, in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto.

Per le modifiche allo statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza della metà più uno degli associati.

## **CAPO II Articolo 17 (Elezione del Presidente Provinciale)**

Il Presidente Provinciale è eletto dall'Assemblea Ordinaria e, nei casi previsti, da quella Straordinaria.

Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Provinciale abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi; risulterà eletto il candidato che avrà la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati in Assemblea

## **Articolo 18 (Competenze, impedimento o dimissioni)**

Il Presidente è il legale rappresentante della Sezione; egli è responsabile, unitamente al Consiglio federale, nei confronti dell'Assemblea del funzionamento della Sezione esercitando un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione e amministrazione della Sezione stessa.

Nomina, sentito il Consiglio Provinciale, il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato di Settore Pesca di Superficie, il Presidente del Comitato di Settore Attività

Subacquee e Nuoto Pinnato; il Responsabile delle Acque e Impianti, il Responsabile della Didattica Subacquea ed il Responsabile del Servizio di Vigilanza.

Salvo i casi statutariamente previsti il Presidente convoca le Assemblee provinciali, il Consiglio provinciale e la Giunta esecutiva, compila il relativo Ordine del Giorno, sceglie la data e la sede delle Assemblee; nomina le Commissioni di scrutinio e verifica poteri.

Il Presidente provinciale può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti riservati al Consiglio, ma deve riferirne e chiederne la ratifica alla prima riunione di Consiglio.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, decade immediatamente il Consiglio con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.

In caso di dimissioni del Presidente decade immediatamente anche il Consiglio Direttivo che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente.

Le dimissioni sono da considerarsi irrevocabili.

## **Articolo 19 (Durata del mandato)**

Il Presidente Provinciale dura in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico, e può essere rieletto per i mandati previsti dalle vigenti normative di legge.

## **CAPO III Articolo 20 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dal Presidente e da 12 membri, di cui 9 in rappresentanza delle Associazioni od Organismi Affiliati e 3 in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici sportivi.

Il Consiglio Provinciale nomina fra i propri membri, su proposta del Presidente, il Vice Presidente.

I 12 Consiglieri Provinciali, eletti dall'Assemblea, sono così suddivisi:

- 9 in rappresentanza degli Affiliati;
- 3 in rappresentanza degli Atleti e Tecnici sportivi, nel rispetto della seguente

ripartizione:

- ✓ 2 Atleti provenienti dal Settore Pesca di Superficie di cui 1 praticante discipline che si svolgono in acque interne e 1 praticante discipline che si svolgono in acque marittime;
- ✓ 1 Tecnico sportivo proveniente dal Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato

I Presidenti delle associazioni affiliate aventi diritto a voto o i loro delegati eleggono i Consiglieri in rappresentanza degli affiliati.

I Delegati degli Atleti e dei Tecnici sportivi eleggono i rispettivi Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 7 membri in carica. Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei consiglieri presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Qualora nel corso del quadriennio venga a mancare un massimo del 50 per cento di Consiglieri, anche non contemporaneamente, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti con riferimento alle distinte categorie di Consiglieri cui appartenevano, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto.

In caso di parità prevale il più anziano di età.

Nell'ipotesi in cui tale procedura non sia applicabile, l'integrazione del Consigliere Provinciale avverrà nella prima riunione assembleare utile. Qualora la riduzione del numero dei Consiglieri, per cessazione dell'incarico, non consenta al Consiglio di espletare legittimamente le proprie funzioni, quest'ultimo dovrà convocare, entro 60 giorni dall'evento, un'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni per l'integrazione dell'Organo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico, e può essere rieletto per i mandati previsti dalle vigenti normative di legge.

Lo stesso deve essere convocato almeno quattro volte all'anno.

Si intendono dimissionari se, senza giustificato motivo, non intervengono a TRE riunioni consecutive.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere invitati i Consiglieri federali, i Consiglieri Regionali e i Tesserati Onorari che risiedono nel territorio provinciale .

## **CAPO IV**

### **Articolo 21 (Giunta Esecutiva)**

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Associazione che la presiede, dal Vice Presidente, dai due Presidenti di Settore e da due membri del Consiglio Direttivo ai quali sono stati affidati compiti di particolare importanza all'interno dell'Associazione.



## **Articolo 22 (Compiti)**

La Giunta esecutiva:

- attua le delibere del Consiglio Provinciale e provvede al compimento degli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio;
- adotta in via d'urgenza, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del Consiglio, provvedimenti nelle materie di competenza non esclusiva di quest'ultimo;
- esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento della delega e con obbligo di portare a conoscenza del Consiglio medesimo le decisioni adottate, nei casi e con le modalità fissati da quest'ultimo;
- delibera la stipula convenzioni e ne fissa i criteri, modalità e tempi;

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei suoi membri.

La convocazione dovrà pervenire ai suoi componenti almeno 24 ore prima della riunione, anche mediante l'uso di posta elettronica.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

La Giunta esecutiva adotta deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

## **CAPO V Articolo 23 (Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea. Gli stessi rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio controlla la regolare tenuta della contabilità e la gestione amministrativa dell'Associazione nell'osservanza delle leggi e dello statuto.

Il Collegio redige la relazione tecnico contabile sul rendiconto economico e finanziario consultivo e ai bilanci preventivi.

L'anno sociale e finanziario economico iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Si intendono dimissionari se, senza giustificato motivo, non intervengono a TRE riunioni consecutive.

## **CAPO VI**

### **Articolo 24 (Collegio dei Probiviri)**

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri che eleggono tra loro il Presidente. Il Presidente dei Probiviri dovrà convocare il Collegio entro 10 giorni dalla data in cui gli viene chiesto l'intervento del collegio stesso.

Il Collegio dei Probiviri è competente a deliberare, in base ad equità e giustizia, in via insindacabile ed inappellabile, su tutte le vertenze di qualsiasi natura tra i Soci dell'Associazione e tra i Soci medesimi.

Il Consiglio dei Probiviri dura in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico.

## **CAPO VII**

### **Articolo 25 (Comitati di Settore)**

In linea con lo Statuto della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) le attività sportive si esplicano attraverso i settori Pesca di Superficie e Attività Subacquee e Nuoto Pinnato.

Per ciascun settore l'Associazione, mediante delibera del Consiglio Direttivo, e su proposta del Presidente di Settore, procederà alla nomina di mirati gruppi di lavoro per l'elaborazione dei programmi di attività ed il coordinamento delle attività sportive dei due settori.

## TITOLO V

### **Articolo 26 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche ed il patrimonio dell'Associazione sono costituiti dal contributo per le spese di funzionamento mediante l'attribuzione una quota proveniente dal tesseramento federale nella misura fissata dall'Assemblea della F.I.P.S.A.S. e da eventuali contributi di Enti pubblici o privati; nonché da lasciti o donazioni e di ogni altro tipo di entrate ammesse a norma di legge.

### **Articolo 27 (Gestione delle risorse)**

Il patrimonio sociale e gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere utilizzati solo per il conseguimento degli scopi sociali.

Durante la vita dell'Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di fondi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'assemblea generale dei soci, l'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 28 (Contributi)**

L'Associazione può elargire contributi, o altri sostegni economici, a tutti gli associati che ne fanno richiesta per la realizzazione di una specifica iniziativa o per l'organizzazione, svolgimento o partecipazione di attività didattiche, agonistiche e sportive.

### TITOLO VI

## **Articolo 29 (Risorse economiche)**

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che delibera anche sulle modalità di esecuzione. Copia delle convenzioni è custodita dal Presidente nella sede dell'Associazione.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione con le modalità di attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo su proposta dello stesso Presidente.

### TITOLO VII

## **Articolo 30 (Dipendenti e collaboratori)**

L'Associazione può assumere dipendenti nei limiti previsti dalla legge. L'associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra i dipendenti ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

## **Articolo 31 (Assicurazione dell'Associazione)**

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

### TITOLO VIII

## **Articolo 32 (Requisiti)**

Per ricoprire cariche federali elettive occorrono i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- maggiore età;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di

promozione sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

- essere regolarmente tesserati della F.I.P.S.A.S. al momento della presentazione della candidatura e dell'elezione.

Gli Atleti devono, inoltre essere in attività o essere stati tesserati alla Federazione per almeno due anni nella loro qualifica, nell'ultimo decennio.

I Tecnici sportivi devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni alla Federazione nella loro qualifica, nell'ultimo decennio.

E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping W.A.D.A..

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.I.P.S.A.S., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

Viene sancito il divieto di candidatura per tutti coloro che ricavano la fonte primaria o prevalente di reddito da attività commerciali direttamente collegate alla gestione della F.I.P.S.A.S..

*Ai sensi dell'art. 18/bis della Legge 21 maggio 2004, n. 128: "E' fatto divieto agli Amministratori delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o Disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva".*

## TITOLO IX

### **Articolo 33**

#### **(Clausola compromissoria)**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n°. 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. Dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg.

Dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

L'arbitrato avrà sede in Venezia ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

## TITOLO X

### **Articolo 34 (Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti, ai principi generali dell'ordinamento giuridico e allo Statuto della F.I.P.S.A.S..